



ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA LAGARINA

Prot. n. 6390/A.35a

Villa Lagarina, 10 settembre 2013

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 38/2013

OGGETTO:	Designazione addetti alla vigilanza sull'osservanza del divieto di fumo.
----------	--

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la Legge 16 gennaio 2003 n. 3, art. 51 "Tutela della salute dei non fumatori";

VISTA la Legge Provinciale 22 dicembre 2004 n. 13, articolo 18;

VISTA la Legge 11 novembre 1975 n. 584;

VISTO il D.P.C.M. 23 dicembre 2003;

VISTO l'Accordo Stato Regioni del 16 dicembre 2004;

VISTA la Deliberazione della Giunta provinciale n. 2386 del 09 ottobre 2009;

VISTA la nota prot. n. S148/10-421341/26/4 del 17/12/2013 del Servizio per lo sviluppo e l'innovazione del sistema scolastico e formativo della Provincia Autonoma di Trento;

DETERMINA

1. di designare quali addetti alla vigilanza sull'osservanza del divieto di fumo:

Plesso scolastico	Addetto alla vigilanza sull'osservanza del divieto di fumo
Scuola Primaria di Nogaredo	Sig.a Erminia Parisi
Scuola Primaria "L. Vicentini" di Nomi	Sig.a Iva Pederzini
Scuola Primaria "R. Galvagni" di Pomarolo	Sig.a Loredana Marsili
Scuola Primaria "P. Lodron" di Villa Lagarina	Sig.a Patrizia Bigi
Scuola Secondaria di primo grado "A. Frank" di Villa Lagarina	Sig.a Silvia Petenatti

2. di provvedere all'esposizione dei cartelli relativi al divieto di fumo nei vari plessi allegati e parte integrante della presente determinazione.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Marina Martinelli

ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA LAGARINA SCUOLA PRIMARIA DI NOGAREDO

Ai sensi e per gli effetti di:

- Legge provinciale 22 dicembre 2004 n. 13, articolo 18;
- Legge 11 novembre 1975 n. 584;
- Legge 16 gennaio 2003, n. 3, articolo 51;
- D.P.C.M. 23 dicembre 2003;
- Deliberazione della Giunta provinciale n. 2386 del 09 ottobre 2009,

NEL PRESENTE LOCALE È

VIETATO



FUMARE

I **trasgressori** sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **euro 27,50 a euro 275,00**; la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

I **titolari degli esercizi ed i conduttori dei locali** che non ottemperano alle disposizioni contenute nell'articolo 18 comma 4 della L.P. 22 dicembre 2004 n. 13, sono soggetti al pagamento di una somma da **euro 220,00 a euro 2.200,00**. La misura della sanzione è aumentata del 50% nel caso in cui, nei locali riservati ai fumatori, gli impianti di condizionamento non siano funzionanti o non siano condotti in maniera idonea o non siano perfettamente efficienti (art. 7 Legge 11 novembre 1975, n. 584, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 189, Legge 30 dicembre 2004, n. 311).

Ai sensi dell'art. 16 della L. 689/1981, è ammesso il pagamento in misura ridotta pari al doppio del minimo, mediante versamento sul c/c postale n. 295386 intestato a Provincia autonoma di Trento – Servizio Tesoreria, presso UniCredit Banca S.p.a., via Galilei 1, 38122 Trento, oppure tramite bonifico bancario sul conto di Tesoreria intestato alla Provincia autonoma di Trento, presso il Tesoriere capofila della Pat - UniCredit Banca S.p.a. – Agenzia Trento Galilei, via Galilei 1, 38122 Trento, indicando il seguente codice IBAN: IT 12 S 02008 01820 000003774828, la causale del versamento, il numero e la data del verbale.

Organo competente ad emettere l'ordinanza ingiunzione/archiviazione: Dirigente del Servizio Polizia amministrativa provinciale della Provincia autonoma di Trento.

Responsabile dell'osservanza del divieto: ERMINIA PARISI

(N.B.: in linea di principio, il titolare dell'esercizio o il conduttore del locale)

La vigilanza è esercitata, oltre che dalle Forze dell'Ordine, dai dipendenti del Servizio Polizia amministrativa provinciale a ciò espressamente autorizzati, dai dipendenti dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari appositamente incaricati e dai Corpi di Polizia Urbana dei Comuni.

ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA LAGARINA SCUOLA PRIMARIA "L. VICENTINI" DI NOMI

Ai sensi e per gli effetti di:

- Legge provinciale 22 dicembre 2004 n. 13, articolo 18;
- Legge 11 novembre 1975 n. 584;
- Legge 16 gennaio 2003, n. 3, articolo 51;
- D.P.C.M. 23 dicembre 2003;
- Deliberazione della Giunta provinciale n. 2386 del 09 ottobre 2009,

NEL PRESENTE LOCALE È

VIETATO



FUMARE

I **trasgressori** sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **euro 27,50 a euro 275,00**; la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

I **titolari degli esercizi ed i conduttori dei locali** che non ottemperano alle disposizioni contenute nell'articolo 18 comma 4 della L.P. 22 dicembre 2004 n. 13, sono soggetti al pagamento di una somma da **euro 220,00 a euro 2.200,00**. La misura della sanzione è aumentata del 50% nel caso in cui, nei locali riservati ai fumatori, gli impianti di condizionamento non siano funzionanti o non siano condotti in maniera idonea o non siano perfettamente efficienti (art. 7 Legge 11 novembre 1975, n. 584, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 189, Legge 30 dicembre 2004, n. 311).

Ai sensi dell'art. 16 della L. 689/1981, è ammesso il pagamento in misura ridotta pari al doppio del minimo, mediante versamento sul c/c postale n. 295386 intestato a Provincia autonoma di Trento – Servizio Tesoreria, presso UniCredit Banca S.p.a., via Galilei 1, 38122 Trento, oppure tramite bonifico bancario sul conto di Tesoreria intestato alla Provincia autonoma di Trento, presso il Tesoriere capofila della Pat - UniCredit Banca S.p.a. – Agenzia Trento Galilei, via Galilei 1, 38122 Trento, indicando il seguente codice IBAN: IT 12 S 02008 01820 000003774828, la causale del versamento, il numero e la data del verbale.

Organo competente ad emettere l'ordinanza ingiunzione/archiviazione: Dirigente del Servizio Polizia amministrativa provinciale della Provincia autonoma di Trento.

Responsabile dell'osservanza del divieto: IVA PEDERZINI

(N.B.: in linea di principio, il titolare dell'esercizio o il conduttore del locale)

La vigilanza è esercitata, oltre che dalle Forze dell'Ordine, dai dipendenti del Servizio Polizia amministrativa provinciale a ciò espressamente autorizzati, dai dipendenti dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari appositamente incaricati e dai Corpi di Polizia Urbana dei Comuni.